

REP. N. 101 **CONVENZIONE PER LO SCAMBIO TELEMATICO DELLE INFORMAZIONI**

L'anno ...2008, il giorno ...2 (AVE) del mese di APRILE presso gli uffici dell'Università degli Studi di Teramo in Teramo, viale Crucoli 122 sono presenti i Sigg.ri:

- Prof. Mauro Mattioli, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 09-06-1953, che interviene nella sua qualità di incaricato delle funzioni di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Teramo (codice fiscale 92012890676), avanti denominata per brevità "Università";
- Dott. Silvano Binchi, nato a Teramo il 04-07-1957, che interviene nella sua qualità di incaricato delle funzioni di Direttore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo ed agisce in nome e per conto dell'Azienda stessa, che rappresenta (codice fiscale e partita IVA Azienda D.S.U. Teramo 00920370673), avanti denominata per brevità "Azienda";

PREMESSO

che per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali tra l'Università e l'Azienda è necessario un frequente scambio di informazioni relative agli studenti iscritti all'Università stessa, comuni soggetti di riferimento;

che lo scambio telematico delle informazioni in possesso di ciascun ente, consente la creazione di una comune banca dati indispensabile per migliorare la qualità dei servizi erogati da entrambi;

che con la presente convenzione si intende semplicemente modificare le modalità di scambio di informazioni da sempre utilizzate dagli enti per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, e pertanto già trattati secondo le disposizioni della vigente normativa sulla privacy;

che la realizzazione di tale progetto potrebbe anche precludere alla futura introduzione di tessere magnetiche (badge) utili per l'accesso ai servizi erogati sia dall'Azienda che dall'Università, con positivo effetto anche sull'attività di monitoraggio e controllo da parte dei due enti;

che, inoltre, la creazione della comune banca dati offre la possibilità di incassare le tasse versate dagli studenti universitari ad entrambi i contraenti in un'unica soluzione, riducendo i costi per l'utenza e velocizzando i tempi di riscossione;

che l'Azienda con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 22-01-2005 ha approvato un progetto per la realizzazione di un sistema informativo per l'anagrafe degli studenti, progetto che comprende un modulo di raccolta e gestione dati (anagrafici patrimoniali ecc.), un modulo elaborativo (calcolo della fascia di attribuzione, borse di studio ecc.) e un modulo di interfaccia e scambio con altri sistemi (Università, Poste, Servizio mensa ecc.);

che il citato progetto è in linea con le direttive in materia del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e del programma e-Government;

che con delibera n. ...12... del ...31-3-2008... del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e con delibera del 06 marzo 2008 del Consiglio di Amministrazione dell'Università è stato approvato lo schema della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:



CAPO I

SCAMBIO TELEMATICO DELLE INFORMAZIONI

ART. 1

Per lo scambio telematico delle informazioni tra Università e Azienda viene utilizzato il protocollo SOAP/XML.

Lo scambio dei dati può avvenire secondo due modalità, che saranno successivamente concordate dai legali rappresentanti dei rispettivi enti:

- Modalità asincrona, nella quale viene inserita in coda la richiesta e rilasciato subito un ticket da utilizzare per verificare l'evasione della richiesta. La richiesta, a sua volta, può essere rifiutata fornendo una motivazione. In tal caso ciascun ente destinerà un operatore che prende in carico la pratica e la evade.
- Modalità sincrona, nella quale la richiesta viene evasa immediatamente senza l'intervento di un operatore prelevando tutti i flussi possibili evitando di elaborare flussi già acquisiti. In tale ipotesi è opportuno prevedere una gestione del log degli accessi.

L'Università e l'Azienda devono poter interoperare, per assicurare la condivisione delle informazioni in modalità elettronica, anche per essere pienamente compatibili con le direttive del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Di seguito sono evidenziati i punti chiave di intervento che consentono l'interoperabilità amministrativa fra i due enti:

- Richiesta, da parte dell'Azienda, delle informazioni di interesse come elencate nel successivo articolo 2.
- Gestione, da parte dell'Università, delle richieste pervenute dall'Azienda. L'operatore prende in carico la richiesta e una volta eseguiti i dovuti controlli di completezza e coerenza sui dati degli studenti interessati, aggiorna lo stato delle richieste in modo da gestirne l'invio.
- Acquisizione, da parte dell'Azienda, delle informazioni inerenti gli studenti di cui ha fatto richiesta. L'acquisizione è sempre subordinata all'attività di controllo e validazione da parte dell'Università.
- Invio, da parte dell'Azienda all'Università, dell'elenco degli studenti come specificato nel successivo art. 2.

ART. 2

I dati di interesse che l'Azienda, al fine dell'erogazione dei servizi di propria competenza, può richiedere e che l'Università fornisce sono i seguenti:

- dati anagrafici, codice fiscale, dati di residenza e domicilio;
- dati inerenti la chiusura della carriera per conseguimento del titolo, rinuncia, congedo, ecc
- data di pagamento delle tasse per la iscrizione;
- titolo, facoltà, corso di studi, curriculum di iscrizione;
- posizione dello studente (anno di corso, posizione, anni di posizione)

Limitatamente per gli studenti che presentano domanda per la concessione della borsa di studio o per la attribuzione di una fascia che agevola la fruizione dei servizi offerti o comunque consente di ottenere particolari benefici saranno richiesti anche i seguenti dati:

- dati del titolo di maturità (anno solare di conseguimento e voto)
- numeri di telefono fisso e/o dei cellulari;
- eventuale titolo universitario precedentemente conseguito
- dati di immatricolazione (tipo immatricolazione, a.a. prima immatricolazione)
- dati relativi ad eventuali passaggi interni (matricola e facoltà di provenienza)
- dati inerenti le iscrizioni annuali dello studente:
 - eventuali condizioni di handicap con l'indicazione della percentuale
 - totale crediti formativi universitari (CFU) conseguiti dallo studente entro una determinata data nell'a.a. di riferimento e media dei voti. Tali CFU rappresentano i requisiti di merito che devono essere acquisiti su esami presenti nel Piano di Studi dello studente



- totale dei CFU conseguiti dallo studente, entro una determinata data nell'a.a. di riferimento. Tali CFU rappresentano il livello minimo di merito e devono essere maturati su esami presenti nel Piano di Studi dello studente
- totale dei CFU conseguiti dallo studente, entro una determinata data nell'a.a. di riferimento. Tali CFU sono indicativi per la revoca della Borsa di Studio e devono essere maturati su esami presenti nel Piano di Studi dello studente
- totale annualità superate fra quelle previste dal piano di studi rispetto ad una determinata data nell'a.a. di riferimento; totale complessivo delle annualità previste dal piano di studi e totale delle annualità previste dal piano di studi negli anni di corso precedenti a quello di iscrizione; tali informazioni devono essere fornite solo per gli studenti diversamente abili con una percentuale di handicap $\geq 66\%$
- Data di pagamento della tassa e del bollo di iscrizione

I dati di interesse che l'Università può richiedere e che l'Azienda fornisce sono i seguenti:

- elenco degli idonei beneficiari e degli idonei non beneficiari della borsa di studio;
- numero e data atto di assegnazione della borsa di studio;
- elenco degli studenti universitari cui è stata revocata la borsa di studio con indicazione del numero e della data del relativo atto.

L'elenco dei dati oggetto dello scambio è da considerarsi puramente indicativo e le informazioni da trasferire saranno determinate e concordate dai legali rappresentanti dei rispettivi enti, anche alla luce di eventuali nuove esigenze attualmente non prevedibili.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

ART. 3

Università e Azienda si impegnano ad eseguire le disposizioni della presente convenzione nel rispetto delle previsioni della vigente normativa sulla privacy.

ART. 4

L'università autorizza l'Azienda ad effettuare, con il costante monitoraggio dei competenti uffici o servizi dell'Ateneo, tutte le operazioni di adeguamento del Sistema Informativo dell'Ateneo stesso preliminari e funzionali all'attivazione dello scambio dei dati oggetto della presente convenzione. Le eventuali spese di tali operazioni sono esclusivamente a carico dell'Azienda.

ART. 5

La presente convenzione ha durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, da esplicitare e comunicare in forma scritta.

ART. 6

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso le sedi come di seguito indicato:

l'Università presso la propria sede in Teramo, Viale Crucioli 122;
l'Azienda presso la propria sede in Teramo, Via Melchiorre Delfico n. 73.

per l'Università degli Studi di Teramo
Il Magnifico Rettore
prof. Mauro Mattioli

per l'A.D.S.U.
Il Direttore
dott. Silvano Binchi

